



Centrale Unica di Committenza

UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO

Via Paparo n. 2 - 88060 Isca sullo Jonio CZ

C.F. 97059260790

www.ucversanteionico.it

Schema di convenzione tra la Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico ed il comune di _____ ai sensi dell'art. 32, 2 comma t.u.e.l. e dell'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Unione dei Comuni del Versante Ionico,

tra

1. l'Unione dei Comuni del Versante Ionico, in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica in Via Paparo n. 2 - 88060 Isca sullo Jonio (CZ), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 10 del 07.12.2023, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

e

2. Il Comune di in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO CHE:

- l'Unione dei Comuni del versante Ionico ha istituito la Centrale di Committenza nell'anno 2013, giusta Deliberazione di Giunta n. 22/2013 e successive deliberazioni del Consiglio, ai sensi del previgente codice degli appalti D.lgs 163/06 e successivo D.lgs 50/2016;
- per effetto del nuovo codice dei contratti D.lgs n. 36/2023 necessita aggiornare lo schema di convenzione a suo tempo approvato, unitamente al regolamento, con Delibera di Consiglio n. 20/2013 e n. 26/2017;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e

all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

- ai sensi dell'art. 225, 3 comma, del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 63, 4 comma, secondo periodo, del D.Lgs. 31 marzo 2023 dispone che in sede di prima applicazione **le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, sono iscritte con riserva nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate** di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
- l'Unione dei Comuni del Versante Ionico, con Deliberazione di Consiglio n. 10 del 07.12.2023 ha provveduto ad approvare il presente schema di convenzione ed a prendere atto della prosecuzione dell'attività della centrale di committenza avviata nell'anno 2013;
- in data 06.06.2023, la "La centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del versante ionico è stata iscritta con riserva nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate;
- il Comune di [REDACTED] con Deliberazione di Consiglio Comunale n. [REDACTED] del [REDACTED] ha deciso di fare ricorso alla centrale di committenza dell'Unione dei Comuni;
- l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata (con riserva) è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
- l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 32, 2 comma, T.U.E.L. stabilisce che le Unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di **centralizzazione di committenza** da parte della Stazione Appaltante dell'Unione in favore e per conto del Comune di ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. La Stazione Appaltante dell'Unione svolge attività di centralizzazione delle committenze.
3. L'attività di centralizzazione concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000,00 euro. Permangono comunque le disposizioni del D.L. 77/2021 inerenti le procedure di affidamento PNRR.
4. L'attività di committenza ausiliaria avrà ad oggetto l'assistenza generale per le procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie indicate all'art.1 comma 3 - in caso di motivati impedimenti, la CUC potrà procedere anche agli affidamenti diretti per i servizi e forniture e all'affidamento dei lavori di importo inferiore a 500.000 euro, utilizzando esclusivamente le modalità previste nel regolamento interno della CUC e gli elenchi del proprio albo fornitori;
5. Qualora gli importi sopra indicati, così come previsti dall'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovessero essere mutati a seguito di modifiche normative, la presente convenzione si adeguerà automaticamente alle nuove soglie, senza necessità di modifica formale;
6. La sottoscrizione della presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla Stazione Appaltante dell'Unione il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Art. 2 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico aderenti alla presente Convenzione; il servizio potrà essere esteso anche ai Comuni non appartenenti all'Unione. Nella fase d'iscrizione nell'elenco ANAC è stata manifestata la disponibilità ad effettuare le prestazioni di cui all'art. 62 c. 10 del D.lgs 36/2023 a seguito di convenzione con il richiedente.

Art. 3 – Funzionamento della Centrale di Committenza

3.1 Attività di competenza della Centrale di Committenza.

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:
 - a. collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di:

- ✓ una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
 - ✓ definizione delle procedura di gara per la scelta del contraente;
 - ✓ stesura del capitolato speciale;
 - ✓ definizione sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
 - ✓ definizione, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
 - ✓ stesura dello schema di contratto;
- b. richiesta CIG ed implementazione dati nella fase di aggiudicazione;
 - c. redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - d. nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - e. elaborazione del procedimento di gara attraverso la piattaforma telematica, verifica requisiti ed aggiudicazione definitiva;
 - f. Gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - g. cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011;
 - h. trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

3.2 Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:
 - a. la nomina del R.U.P. per la fasi di competenza;
 - b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
 - c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto e/o nella determinazione a contrarre;
 - d. l'adozione della determina a contrarre;
 - e. la stipula del contratto d'appalto;
 - f. l'affidamento della direzione dei lavori;
 - g. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

- h. le comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici nella fase di esecuzione del contratto;
- i. monitora l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

3.3 Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale di Committenza è operativa presso l'Unione dei Comuni del Versante Ionico Via Paparo, n. 2;

2. Per l'espletamento delle attività di gara si avvale di piattaforma di approvvigionamento digitale "**cucversanteionico.tuttogare.it**" in conformità agli art. 25 e 26 del codice dei contratti;

3. L'Ente convenzionato, attraverso il proprio RUP avvia il procedimento di gara sulla piattaforma digitale, alla quale sarà preventivamente accreditato, compilando la fase di inserimento preliminare (in via esemplificativa dovrà inserire il titolo del progetto, l'importo, la procedura di scelta del contraente; dovrà allegare gli elaborati progettuali e la determinazione a contrarre);

4. La Centrale di Committenza, dopo la chiusura della fase preliminare a cura dell'Ente Convenzionato, predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici e dal codice dei contratti. Il bando e gli atti di gara saranno sottoscritti dal Responsabile della Centrale di Committenza;

5. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica e della determina di indizione del Responsabile della Centrale di Committenza nella quale si prenderà atto delle indicazioni contenute nella determinazione a contrattare dell'Ente convenzionato e si determineranno le condizioni per l'espletamento dell'appalto;

6. La Centrale di Committenza rende disponibili sulla piattaforma digitale tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dall'Unione dei Comuni del Versante Ionico.

Art. 5 – Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
 - ✓ Conferenza dei Sindaci;
 - ✓ Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 6 – Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico.
2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Presidente dell'Unione.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate.
 - verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi;
4. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.
5. Le funzioni di segretario delle Conferenza sono svolte dal segretario dell'Unione.

Art. 7 – Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza coincide con il Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio in cui la stessa è incardinata.
2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004.
3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:
 - Recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
 - Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
 - Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
 - Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
 - Adottare tutti gli atti gestionali conseguenti dalla presente convenzione inerenti le attività svolte per ciascuno dei Comuni convenzionati;
 - Nominare il RUP ai sensi dell'art. 15 c. 9 del D.lgs 36/2023;

- Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 – Personale

1. La Centrale di Committenza utilizza attualmente professionalità esistenti già in servizio presso i comuni e l'Unione, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza;

2. In caso di carenza di personale disponibile, il Responsabile della Centrale di Committenza provvede ad incaricare figure professionali esterne all'Amministrazione per le attività subprocedimentali di Supporto;

3. **Struttura Organizzativa Stabile:** al fine di potenziare i servizi e consolidare l'iscrizione della CUC negli Elenchi ANAC, si cercherà di incrementare il personale stabilmente utilizzato nella SOS, mediante l'utilizzo del personale interno all'Unione dei Comuni e dei Comuni aderenti che darà disponibilità. A tale scopo si riportano le indicazioni di Anac affinché il personale possa far parte della SOS:

- ✓ per dipendenti della Struttura organizzativa stabile si intende il personale, con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che risulta assegnato alla Struttura Organizzativa Stabile e che possiede specifiche competenze, esperienza e responsabilità rispetto allo svolgimento delle funzioni attribuite alla “Struttura” - non potranno essere considerati, i lavoratori somministrati o assimilabili - nel caso di comando o distacco il personale è conteggiato da parte dell'amministrazione per la quale presta effettivamente servizio;
- ✓ se il dipendente del Comune lavora per la centrale di committenza può essere sommato tra i dipendenti della centrale, purché non venga poi conteggiato anche ai fini della qualificazione del Comune di appartenenza;
- ✓ il dipendente può essere conteggiato nella struttura stessa se almeno il 50% dell'attività lavorativa è svolta per le funzioni della Struttura Organizzativa Stabile,;

Art. 9 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata dalla stipula della convenzione sino al recesso nelle modalità di cui al successivo art. 12;

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

Art. 10 – Mezzi finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.

2. Le somme assegnate alla centrale unica di committenza da parte degli enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto; l'ammontare delle somme da assegnare è pari allo **0,5% dell'importo dei lavori, servizi o forniture**.

3. Le somme assegnate alla centrale unica di committenza saranno utilizzate come di seguito:

- ✓ spese commissioni giudicatrici/seggio di gara e costi di gestione CUC;
- ✓ incentivazione del personale della CUC art. 45 c. 2 e c. 8 D.lgs 36/2023, nella misura stabilita dal regolamento interno;

Le eventuali economie andranno a compensare la mancanza di fondi per le gare il cui importo non consente di coprire i costi necessari.

4. Il personale dipendente dell'Unione e dei Comuni che svolge funzioni tecniche elencate all'allegato I.10 del "Codice" in ambito CUC sarà incentivato con le somme di cui al comma 3, nella misura stabilita nel regolamento interno di cui all'art. 45 c. 8 del D.lgs 36/2023;

5. Le commissioni giudicatrici nominate tra i dipendenti dell'Unione e dei Comuni, poiché tali attività non rientrano tra le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del "Codice" e comunque non rientrano nelle normali attività dei dipendenti, saranno compensate come di seguito:

- ✓ Componente della commissione giudicatrice: € 300,00 onnicomprensivi
- ✓ Componente/Presidente seggio di gara: € 50,00 onnicomprensivi

Qualora per la formazione delle Commissioni giudicatrici sia necessario ricorrere a figure professionali non disponibili tra i dipendenti dell'Unione e dei Comuni, nonché eventuali ulteriori spese necessarie ma non previste dal presente articolo, le stesse sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici del progetto;

6. I componenti delle commissioni giudicatrici esterni saranno selezionati prioritariamente attraverso l'albo dei commissari istituito dalla CUC e remunerati come di seguito:

- ✓ Commissario della commissione giudicatrice: € 600,00 onnicomprensivi

7. Le spese sostenute per la pubblicità legale delle gare sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 225 c. 1 del D.Lgs 36/2023 e saranno anticipate dalla CUC; saranno invece a carico dell'Ente convenzionato in caso di gara deserta e/o annullata su richiesta del Comune.

8. Rimane a carico del comune convenzionato il "Contributo di gara a favore dell'ANAC" che dovrà essere trasferito alla CUC per il successivo pagamento poiché il CIG viene generato dalla CUC stessa;

9. Secondo l'attuale contratto di fornitura della piattaforma di approvvigionamento "*cucversanteionico.tuttogare.it*", qualora gli iscritti alla CUC superino le 8 unità al momento della richiesta di convenzione, il comune interessato dovrà versare direttamente al titolare della piattaforma una quota annua in funzione del numero di abitanti per l'accreditamento alla piattaforma stessa; il presente comma potrà essere modificato o eliminato con i prossimi contratti di fornitura

della piattaforma.

Art. 11 – Obblighi e garanzie

1. L'Unione dei Comuni provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale di Committenza.

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida l'Unione dei Comuni a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

3. È a carico dell'Unione dei Comuni il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

Art. 12 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 13 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dalla Conferenza dei Sindaci o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Unione dei Comuni, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 14 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento

giuridico.

Art. 15 – Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di

Il Sindaco

.....

Unione dei Comuni del Versante Ionico

Il Presidente

Dott. Vincenzo Mirarchi